

Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione erria) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14629 del 24/08/2012

Obbligazioni del "de cuius" - Credito del coerede verso il "de cuius" - Applicabilità degli artt. 752, 754, e 726 cod. civ. - Esclusione - Imputazione nel giudizio divisorio - Ammissibilità - Fondamento.

Gli artt. 752 e 754 cod. civ. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti erri tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius", dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del "de cuius"; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 cod. civ., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, secondo comma, cod. civ., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il "de cuius", e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione erria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione erria.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14629 del 24/08/2012